

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 MARZO 1876

dere una contraddizione. Se poi intendono che quest'articolo non sia che l'attuazione dell'articolo 2, bisognerebbe almeno citare questo stesso articolo.

Un'altra osservazione su questo medesimo comma. Io non comprendo perchè i regolamenti debbano determinare i limiti tanto della distanza dalla spiaggia quanto della profondità delle acque nella pesca di mare e nulla si dica della pesca di acqua dolce, mentre nell'articolo 2 si parla alternativamente, nella prima parte dei limiti che s'impongono alla pesca di mare, nella seconda dei limiti che s'impongono alla pesca nei laghi e negli stagni.

Ora, se questo comma non è se non che l'applicazione di quell'articolo 2, mi pare che dovrebbe parlarsi nel tempo stesso e dei limiti rispetto alla pesca di mare e dei limiti rispetto alla pesca dei laghi e fiumi.

Io non voglio pronunciarmi in modo assoluto, aspetto la risposta dell'onorevole ministro e della Commissione per poter regolare il voto che sarò per dare e spero che qui l'onorevole Maurigi non vorrà darmi dell'oppositore, dappoichè ripeto, noi non veniamo qui a far in fretta delle leggi, ma dobbiamo sinceramente essere interessati a che le leggi sieno fatte bene e sieno tolte tutte le cause di dubbiezza e di equivoco.

**MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO.** Se l'onorevole Brunetti volesse rammentare la risposta data ieri dall'onorevole Mancini ad alcune osservazioni fatte dall'onorevole Maldini, io non dubito troverebbe in quelle parole anticipata risposta all'una ed all'altra delle sue dubitazioni. Perchè, quando ieri si poneva in dubbio che la frase « mare territoriale » fosse conveniente, e ad alcuni pareva troppo estensiva, imperocchè nelle acque profonde è vano occuparsi delle misure conservatrici delle specie del pesce e protettrici del loro allevamento e fecondazione; l'onorevole Mancini diceva: non ve ne preoccupate tanto. Se il limite del mare territoriale è eccessivo (ed oggi, secondo la portata delle nuove artiglierie, arriva fino a 10 chilometri), a ciò provvede l'articolo 4, il quale consente di limitare il tratto di mare, dentro il quale questa legge di polizia sulla pesca può e deve essere osservata.

Dunque l'alinea dell'articolo 4 non ha relazione coll'articolo 2 di questa legge, ma bensì coll'articolo 1, come ieri chiaramente indicava l'onorevole Mancini; e per virtù di questo alinea l'unica cosa che possa farsi, è quella di restringere il confine fino al quale può applicarsi questa legge di polizia sulla pesca, non mai di allargarlo.

Se non fosse questo alinea, la legge di polizia sulla pesca andrebbe sempre e necessariamente fino a tutta l'estensione del mare territoriale, cioè fino

a 10 chilometri. Per virtù di questo articolo invece, a seconda delle ragioni di prudenza e di convenienza, e secondo le necessità economiche, si potrà determinare che l'applicazione di queste norme si arresti molto prima che sia raggiunto il termine ultimo del mare territoriale.

Date queste spiegazioni, per le quali mi sembra avere dimostrato che non ha fondamento il dubbio, che possa darsi caso che questo articolo apra adito a violazioni della legge, giacchè non intende invece ad altro che a restringere le disposizioni dell'articolo 1 della legge in ciò che può avere d'eccessivo, io mi affiderei quasi che l'onorevole Brunetti, abbandonando ogni dubitazione, voglia acconsentire nell'approvazione di questo articolo.

**BRUNETTI.** Certo che le dichiarazioni fatte dal primo proponente della legge sono qualche cosa, ma se io dicessi che ne sono pienamente soddisfatto mentirei a me stesso ed alla Camera.

L'onorevole Mancini ieri ragionava molto bene; si trattava di stabilire il raggio di territorialità, e siccome questo varia sia per la ragione dei luoghi, sia per la ragione dei proiettili i quali hanno un tiro più o meno lungo, secondo le diverse invenzioni, così egli non poteva dire che l'articolo 4 fosse inaccettabile.

Io comprendo benissimo che questo secondo alinea possa avere riflesso all'articolo 1, ma allora io domando all'onorevole ministro: se ha rapporto all'articolo 1 e non al 2, perchè non lo dice? Perchè lasciare il dubbio che questi limiti siano l'attuazione dell'articolo 1 e non già del 1 e del 2? Se questi limiti debbono essere stabiliti nel regolamento, perchè debbono essere stabiliti soltanto per la pesca di mare, e non per quella di fiume e di lago? Questa ragione non la dice, ed io non mi posso dichiarare pago.

Io non faccio alcuna proposta, sia perchè non vo' parere importuno od esigente, sia perchè nè il Ministero nè la Commissione sarebbero assai proclivi ad accettarla, ma non posso dirmi contento, che mentirei alla Camera ed a me stesso.

Metto ai voti l'articolo 4.

(È approvato.)

« Art. 5. È vietata la pesca all'imbocco ed alla foce dei fiumi e dei canali e in quelle parti degli estuari e di ogni altro bacino d'acqua, in cui impedirebbe o turberebbe gravemente il passo del pesce. Saranno circoscritti nei regolamenti il tempo e lo spazio del divieto. »

**CAVALLETTO.** Quest'articolo dice: « È vietata la pesca all'imbocco ed alla foce dei fiumi e dei canali. » Io desidererei, per togliere ogni equivoco,